

il ricorso ed il parere del curatore sono stati comunicati con esito positivo ai creditori non integralmente soddisfatti a mezzo posta elettronica certificata entro il termine assegnato dal Tribunale,
con nota del 7.1.2025, il creditore INPS ha espresso Parere contrario all'esdebitazione.

OSSERVA CHE

il ricorso è stato tempestivamente depositato;

1 - preliminarmente, in ordine alla normativa applicabile alla procedura di esdebitazione proposta durante la vigenza del Codice della Crisi ma relativa ad un fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare, il Tribunale richiama i propri precedenti, entrambi del 30-3-2023, secondo cui *“Va esclusa l'applicabilità del nuovo procedimento di esdebitazione, disciplinato agli artt. 278 e ss. CCI, ai ricorsi presentati, dopo la data del 15.7.2022, da soggetti dichiarati falliti sotto la vigenza della legge fallimentare...considerato che l'esdebitazione non è una procedura autonoma ma accede al fallimento che la precede. Ove la procedura fallimentare risulti pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi, trova, dunque, applicazione l'ultrattività di cui al co. 2 dell'art. 390 CCI, per cui anche l'esdebitazione è disciplinata ai sensi del citato comma, con la conseguenza che essa continua ad essere regolata dalla legge fallimentare e non dalle nuove norme”*, riportandosi alla relativa motivazione (reperibile sul sito www.ilcaso.it);

Al caso in esame dovrà quindi essere applicata la disciplina degli artt 142 e ss LF ;

2 - In merito ai profili soggettivi individuati dall'art. 142, primo comma, l.fall. non sussistono condizioni ostative all'ammissione di ██████████ ██████ al beneficio dell'esdebitazione, come si evince dalla relazione del curatore, che ha evidenziato che:

- il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutti le informazioni necessarie e la documentazione utile all'accertamento del passivo, (art. 142, primo comma, n.1);
- non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (n. 2), collaborando attivamente;
- non ha violato gli obblighi di consegna di cui all'art. 48 l.fall. (n.3);

- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta (n. 4);
- non sono emersi atti distrattivi ovvero l'esposizione di passività insussistenti all'attivo del fallimento (n. 5); non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- infine, dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risulta che il fallito sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, né che siano in corso procedimenti penali per i medesimi reati;

3 - quanto al requisito oggettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 142 cit. (che la norma definisce con formulazione negativa: "*l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali*"), questo è stato interpretato dalla giurisprudenza della suprema Corte, in mancanza di un chiaro riferimento letterale, facendo applicazione del criterio interpretativo logico sistematico, finalizzato alla ricostruzione della *ratio legis* (v Cass 24214/2011, ripresa da Cass 9767/2012);

al riguardo la *ratio* della disciplina dell'esdebitazione è stata individuata: da un lato, nell'esigenza di evitare che in conseguenza del fallimento vadano definitivamente eliminati dal mercato sia l'imprenditore che la ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite; dall'altro, la consapevolezza da parte dell'imprenditore dichiarato fallito di poter ottenere, in presenza di determinati requisiti, l'estinzione dei propri debiti può favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali e indurre l'imprenditore a evitare condotte dilatorie e ostruzionistiche; l'imprenditore, liberato dai debiti pregressi, può quindi riprendere la propria attività pienamente, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto dei debiti precedenti; la *ratio legis* così individuata, a fronte di un dato letterale che presenta margini di equivocità induce, dunque, a privilegiare un'interpretazione che consenta un'ampia applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, pertanto non limitata all'ipotesi – nella realtà del tutto eccezionale – in cui all'esito della procedura

fallimentare siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, anche i creditori chirografari;

non essendo previsto dalla norma un limite quantitativo minimo, in ordine all'entità dei crediti che dovrebbero essere stati soddisfatti, rispetto al totale, per poter accedere all'esdebitazione, è compito del giudice – con il suo prudente apprezzamento – accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia;

la giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che *“In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto”*, Cass 16620/2016);

successivamente, dopo l'intervento della Direttiva UE 2019/1023, la Suprema Corte con indirizzo unanime ha ulteriormente precisato che *“la valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali»*, pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15603/2023, che richiama Cass.15246/2022; Cass 7550/2018);

la valutazione di irrisorietà della percentuale assicurata ai creditori è riservata, come si è visto al prudente apprezzamento del Giudice il quale, nell'interpretare la legge secondo il principio del *favor debitoris*, dovrà tenere conto non solo dell'attivo concretamente *distribuito* ai creditori, ma anche del valore dell'attivo *acquisito alla procedura*, indipendentemente da quello *effettivamente realizzato*, per es. a seguito di ripetute aste deserte (così Cass 15603/2023), il tutto in relazione all'ammontare del passivo della procedura (e, nel caso in cui il ricorrente sia un socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione: tenendo presente sia il

passivo personale, sia quello sociale, poiché il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci : v Cass 16263/2020; 15603/2023);

nel caso di specie - oltre alle spese prededucibili che hanno assorbito quasi un terzo dell'intero attivo realizzato - risulta che è stata distribuita la somma complessiva di € 10.607,67 con l'intero attivo della procedura, riferibile a società e soci; in rapporto all'intero passivo della società e della socia [REDACTED], pari ad € 762.097,57, la percentuale complessiva distribuita al ceto creditorio ammonta al **1,39% circa** ;

deve essere qui rilevato che ove si voglia valutare – come è indispensabile, trattandosi qui della esdebitazione del socio, in cui quindi rileva il pagamento parziale derivato dalla sua massa attiva - l'apporto dell'attivo distribuito riferibile alla fallita [REDACTED], la percentuale rispetto all'intero passivo (società più socia) non muta, posto che l'unico attivo che è stato distribuito nell'ambito del fallimento in oggetto è pervenuto proprio dal fallimento dell'odierna ricorrente,

tenendo presente invece l'intero attivo acquisito alla procedura (€ 43.164,92 , di cui € 41.967,86 dalla sola socia) rispetto all'intero passivo, la percentuale complessiva di soddisfazione è del **4,3%** ; mentre quella riferibile alla massa attiva della sola socia è del **4,2 % circa**,

ritenuto, dunque, che il pagamento dei debiti nella misura sopra riportata sia idoneo a garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 142 co. 2 L. Fall.;

rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/08;

P.Q.M.

visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

Dichiara inesigibili nei confronti di [REDACTED], già dichiarata fallita, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 16.1.2025

Il giudice rel.

Dott.ssa Maria Carla Corvetta

Il Presidente
dott. Francesca Miconi